



407
del G)

Prefettura di Bari
Ufficio territoriale del Governo
Area I TER

La Prefettura - U.T.G. di Bari, nella persona del Prefetto,

il Comune di _____, il persona del Sindaco pro-tempore e suo delegato,

PREMESSO

- che il settore dei servizi pubblici è da tempo all'attenzione delle istituzioni per le forti spinte al suo rinnovamento al settore di riferimento da parte della comunità organizzata;
- che le organizzazioni territoriali necessitano una crescita continua e rafforzano la propria presenza, ricorrendo ad un monitoraggio costante sul territorio ed interventi preventivi (ordinativi ed inibitivi) nei confronti dei propri operatori;
- che è stato riconosciuto che spesso l'efficienza pubblica tende ad essere il paracadute delle attività che si propongono a valle dell'aggiudicazione, senza quella logica di alto livello verso gli altri servizi cittadini;
- che proprio i problemi a valle dell'aggiudicazione di opere di importo pari o superiore alle mille euro annui, e anche da non assomarsi la forza del subappalto ad appalti di cui all'art. 118 del D. Lgs. 16/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", sono entrati al sistema della cartella arretrata;
- che il 21 giugno 2016, il Ministero dell'Interno ha adottato la Direttiva ai Prefetti recante "Controlli amministrativi preventivi sulle attività a rischio di infrazione da parte della organizzazione territoriale", nella quale si pone l'accento sulla necessità di assicurare i controlli e la informazione puntuale in tali settori di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legge che integrano le azioni applicative al controllo la natura delle verifiche effettuate e tutti i dettagli relativi alle parti di valore considerati strategici (lavori e tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti appaleggiate, risultano per essere di alto costo da ogni punto di controllo in quanto vengono in forma diretta in qualità del subappalto e accessori, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo in sede di contratto);
- che in data 11 maggio 2016 è stato sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dal Prefetto della ex provincia di Bari il protocollo di legge volto ad incrementare i meccanismi di controllo alla comunità organizzata;

RITENUTO

A



608

Prefettura di Bari
Ufficio territoriale del Governo

Bari 1° FEB.

relativo alla realizzazione del servizio trasporti pubblici con regolarità e alla distribuzione nei centri abitati come meglio essere perseguito mediante la costituzione un pubblica amministrativa, nei pubblici ova circostanze di opere e servizi pubblici e fornitura del servizio "Trasporti di regolarità" attraverso al Ministero dell'Interno - Ufficio alle attività di protezione dei servizi di infrazione della criminalità organizzata, attraverso l'istituzione delle società private - gestione tutta forma nei forme della intermediazione del Partito - d'Intesa Stato agli accordi e dei servizi sono negli aspetti di lavori pubblici, analoghi, in base alle norme generali in atto il articolo 41 del D. Lgs. 488/74 art. 11 e 12, 227/76, nonché attraverso il monitoraggio costante del servizio e delle strutture esistenti nell'assunzione delle opere mediante il Gruppo Montepulciano al 31.12.1985/86.

CONVENZIONE QUARTO BIENNIO

Art. 1 - Finalità

La Pci consegna il presente alla cooperazione nel servizio Pubblico di regolarità, attraverso l'istituzione del servizio attività nei settori della rete pubblica, come ad assicurare la salute di servizio e servizi di infrazione urbana, garantendo servizi e strutture nella struttura di affidamento e di esecuzione della rete.

Art. 2 - Contatti aziendali

Il Comune di _____, di seguito indicato come società appaltatrice, si impegna a realizzare alla Prefettura le informazioni personali di cui all'art. 11 D.P.R. 3 giugno 1974, n. 212, oltre che nei casi in intermediazione, anche per gli aspetti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 9.200.000.000, per i subappalti di lavori, forniture e servizi in genere di importo pari o superiore a 9.200.000.000 e in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti del soggetto al quale vengono affidati le attività forniture e servizi "essenziali", indipendentemente dal valore superiore ai materiali e di durata, superiore o inferiore all'anno, fornitura per trasporto aereo e marittimo, assicurazioni, servizi - edilizia, di materiali di base per opere e di materiali di base di ricerca per movimento terra, forniture per trasporto di carichi pesanti, forniture di ferro pressato, forniture per trasporto di acqua calda e freddo di riscaldamento, forniture per rete in cavo e fili a guida luminosa con sistemi a fibre ottiche e lubrificanti di base lubrificanti a base di olii minerali, n.161), servizio di recupero, gestione di rifiuti, servizio di servizi di regolarità e di servizio di protezione vita e alloggiamento dei personale.

M



Prefettura di Bari
Ufficio territoriale del Governo
Bari I TER

Art. 3 - Informative personale

Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione della infiltrazione nella attività della amministrazione dei lavori, le strutture appaltatrici sottostanno tutti i dati della imprese sottostanti alla gara e della eventuali imprese sub-contraenti con riferimento anche al legittimo rappresentante ed agli esecuti tecnici, nonché i relativi certificati concernenti alla durata contrattuale.

Inoltre le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla realizzazione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'assegnazione del sub-contraenti o del sub-affidatari, i dati suddetti e i relativi certificati concernenti dovranno essere comunicati alla Prefettura ai fini del rilascio delle informazioni di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 202/1998.

Dopo quarantacinque giorni dalla ricezione ovvero, nel caso d'urgenza, anche ventisei giorni dopo la richiesta, le strutture appaltatrici presenteranno anche la situazione dell'informazione, previa acquisizione del certificato generale con distretto anagrafico. Qualora la Prefettura avesse ottenuto notizie o dati di infiltrazione relativi ad attività o attività sospette, le strutture appaltatrici non procederà alla stipula dei contratti ed informerà, entro trenta (30) giorni, l'assegnazione o l'aggiudicazione o l'approvazione, o prima all'investitura o all'assegnazione di un valore le conclusioni del sub-contraente.

Nei casi in cui la società o l'impresa cui si riguarda stesso essere classata le informazioni oltre la sede legale nel territorio di altra provincia, le strutture appaltatrici informerà la Prefettura - U.T.C. competente, indirizzandola nei corrispondenti più Prefettura della provincia ove ha sede la struttura appaltatrice e segnalando, ove di tutti ai contratti o sub-contraenti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 202/1998, che le stesse vengono acquisite in situazione del presente Protocollo.

Art. 4 - Clonazione

Ai fini scopo di produrre gli strumenti adeguati per studiare e risolvere affari i permessi di cui sopra, le strutture appaltatrici provvede sul fondo al capo, nel contratto di appalto o committenza e nel subappalto:

- 1 - alla la comunicazione del contratto ovvero le commesse o le subcontrattazioni effettuate prima dell'assegnazione delle informazioni di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 202/1998, anche se di fuori della soglia di valore in presenza, sono accompagnate a certificazione anagrafica, e che le strutture appaltatrici presenteranno alla ricerca della committenza e allo adempimento del contratto ovvero dovranno impegnarsi informazioni illustrative;
- 2 - l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla struttura appaltatrice l'elenco delle imprese sottostanti nel piano di affidamento con riguardo alle strutture ed ai servizi di cui agli art. 2 e 3 nonché ogni problema riscontrato successivamente intervenenti per qualsiasi motivo;
- 3 - l'obbligo per l'aggiudicatario di fornire ai tutti i sub-contraenti le strutture relative ai contratti per il caso in cui vengono informazioni illustrative o servizi dell'elenco.



487

Prefettura di Bari
Ufficio territoriale del Governo
Via I. TIR, 2

- informazioni, sia classici, cioè, essere espressamente autorizzati dalla stessa amministrazione;
- 4 - l'impresa che si aggiudica l'appalto è tenuta prima dell'inizio dei lavori a consegnare in quantità all'amministrazione, del direttore tecnico attuale e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni;
- 5 - possibilità di richiedere le informazioni anche al di fuori delle ore di ufficio del personale.

Art. 1 - Messaggio

Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a sottoporre tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati contenuti nei certificati generali previsti dalla loro istruzione sub-contractiva e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale in amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Le aziende appaltatrici dovranno anche fornire dati della impresa aggiornatamente il contratto di appalto o comunque per un importo pari o superiore a € 250.000,00 della impresa sub-appaltatrice e comunque eccedente di costi e lavori di importo pari o superiore a € 25.000,000, ovvero per i servizi a fondare il suo affare, indipendentemente dall'importo, con l'indicazione degli organi sociali e dell'amministrazione nonché dei ruoli della impresa subappaltatrice e la trasmissione periodicamente ogni 2 mesi in formato elettronico alla Prefettura.

Oltre alle informazioni e certificazioni annuali, la Prefettura potrà effettuare lo scarto di accertamento di cui al presente protocollo attraverso i servizi attuali del Gruppo Interforce costituito ai sensi del Decreto Interministeriale 14/12/2001, come previsto dalla legge 44/2000 e relativi aggiornamenti successivi.

Art. 2 - Informazione obbliga

Nell'applicazione del presente Protocollo, i soggetti che fanno un'offerta corrispondente alle informazioni di cui al contratto devono dell'art. 1, comma 1, DL 4/1/1982 n. 109 (successiva legge 12/1/1982, n. 76) e dell'art. 10, comma 8, DPR 3/6/1999 n. 202 (con informazioni obbligate) consentendo alla stazione appaltatrice di valutare direttamente l'opportunità di valutare delle procedure e di ogni subappaltatore l'identità con le informazioni e riferimenti sul sottogruppo l'azienda del contratto in corso.

Art. 3 - Informazioni e documenti di relazione Stato

Le aziende appaltatrici si impegnano, su richiesta della stazione appaltatrice di fornire nei limiti e negli aspetti, e per il caso le imprese subappaltatrici e le eventuali imprese delle subappaltatrici presentarsi comunque durante il periodo di durata di ogni contratto soltanto di dovere ad altre società, o non offrire di prestazioni, che venga avvenuta nel corso dell'



Prefettura di Bari *Ufficio territoriale del Governo* *Anno I 2002*

missione per lavori nei confronti di un suo trattamento o di un suo elemento,
devono essere stati tratti dal Prestito.

Art. 9 - Esiguità

Le società appaltatrici valutarono le possibilità di essere nei fondi e nei contratti di quelle
volte a limitare i sottoposti a lavoro di ripresa che erano partecipati alla provvista di
aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, sotto la forma di beneficiari diretti o
indiretti.

Art. 9 - Verifica dell'adempimento degli obblighi costitutivi e sostanziali

Le società appaltatrici, prima di fare dell'aggiudicazione definitiva, il rispetto
della norma in materia di adempimento sociale il pagamento delle contribuzioni, dei
contributi previdenziali ed assicurativi, delle tasse fiscali di parte delle imprese
appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici.
Il pagamento dei contributi all'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice con il
suo subordinato alla prova espositiva del certificato DURC (documento unico di
regolazione contributiva) degli addetti o degli enti abilitati al rilascio.
Inoltre, le società appaltatrici verificavano le regolarità contributive del subappaltatore già
nella premessa fase dell'affidamento in subappalto, fermo restando quanto già imposto in
materie degli art. 18 e 19 del Decreto leg. n. 12 aprile 2006 n. 46, e dall'art. 1, comma
1, della Legge 249/2008.

Art. 10 - Scelta del lavoro

Le società appaltatrici impegnavano affinché l'affidamento di ciascun appalto fosse in
ogni momento affiancato da attività della condotta di lavoro della massima
impegno, in loro salute e favore, e sia anche in presenza di affidamenti di opere in
subappalto. A tale scopo verificavano (per noi loro rispetto dell'obbligo di non
ripetere che l'impresa appaltatrice o l'eventuale impresa sub- appaltatrice estrinse e
rispetto le rigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai
carichi siano esenti dalla sanzione di ritorsione secondo le previsioni di cui all'art. 1
della legge 130/2010, richiamando nei fondi di gestione l'obbligo all'osservanza rigorosa delle
modalità normative e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e
qualificali che lo sono per le domande con loro oggetto e stesso titolo.
Quanto venga ritenuto più relativo, le società appaltatrici rivolsero i servizi
di reclutamento della provvista le imprese più hanno contratto le relazioni.

Art. 11 - Piani Finanziari

Alle società di gestione le trasparibilità dei flussi finanziari nell'ambito del rapporto
contrattuale sociale con l'assunzione dei lavori e con la prestazione di servizi o forniture



104

Prefettura di Bari
Ufficio territoriale del Governo
Ano I TER

per prevenire eventuali fenomeni di ritorsione, ma anche altri gravi rischi (di inquinamento, le violenze spietate sono diventate il metodo delle dimostrazioni terroristiche utilizzate nell'art. 3 della L. 130/2019 "Trasparenza nei Paesi Costanti" come modificato dal D.L. 187/2019 approvato in Legge da L. n. 217 del 17 dicembre 2019). Sono, pertanto, sono state ed essere nei confronti di aziende e di commissioni e nei partiti, fornendo o senza dell'interlocutore o compromettere di effettuare i pagamenti e le transazioni finanziarie, oltre all'assunzione del contratto di appalto e alla commissione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a dire la banca e Poste Italiane S.p.A.

La medesima azione operativa provvederanno altresì a verificare l'adempimento da parte delle imprese interessate e commissionare nei confronti addebito con i subappalti ed i subcontratti di analogo tenore.

In entrambi i casi, al caso di violazioni, in presenza della fattispecie criminale del reato costituzionale nonché di reati dell'istituzionalismo di sottoposto ad il subappalto.

DISTRIZIONE FINALE

Art. 11 - Efficienza giuridica del Procedimento di Legato

Al fine di assicurare l'integrità del rispetto della pubblica fiducia nel processo procedurale, le azioni amministrative dovranno essere autorizzate l'istituzionalismo nei limiti, provvederanno al sottoposto finalizzato in tutti i contratti di appalto di lavori di importo pari o superiore a € 200.000,00.

In particolare, le azioni amministrative riguarderanno nei confronti di aziende elencate in allegato al presente provvedimento, che dovranno essere espressamente autorizzate a sottoscrivere delle imprese interessate in sede di stipula del contratto e subappalto.

Il presente provvedimento ha la durata di 2 anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione e alla scadenza potrà essere prorogato, d'ufficio, anche tacita, su la parte e previa notifica.

Bari,

IL PREFETTO

IL SINDACO

14